NUOVA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Art. 4

Fondo globale

E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. Esso e' assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 1. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono cosi' ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1987, non più in vigore dal 5 gennaio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche
Estremi	Legge 19 novembre 1987, n. 476
Titolo	I — Enti e associazioni di promozione sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-del-sostegno-alle-attivita-di-promozione-sociale-e/art-4-fondo-globale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it